

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO****POLIZZA ASSICURATIVA  
ALL RISKS PATRIMONIO**

La presente polizza è stipulata da

**I.S.P.E. – Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa  
Azienda pubblica di Servizi alla Persona  
Via San Lazzaro n. 15 – 73100 Lecce  
C.F. 93062070755 - P.I. 04203250750**

e

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1

**CIG: 91613308AC**

Durata del contratto

**Dalle ore 24:00 del 30/09/2022**

**Alle ore 24:00 del 30/09/2025**

**Polizza ALL RISKS PATRIMONIO realizzata in rischio comune con l'emissione della polizza n. ----- e polizza n. ----- ai soli fini della applicazione della Legge n. 53 del 28/02/1983 - Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte**

## S O M M A R I O

### SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio

### SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
- Art. 2 Altre assicurazioni
- Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 4 Durata del contratto
- Art. 5 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 6 Forma delle comunicazioni
- Art. 7 Oneri fiscali
- Art. 8 Foro competente
- Art. 9 Rinvio alle norme di legge
- Art. 10 Interpretazione del contratto
- Art. 11 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
- Art. 12 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
- Art. 13 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
- Art. 14 Coassicurazione e delega
- Art. 15 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 16 Clausola di Recesso
- Art. 17 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 18 Clausola Broker

### SEZIONE 3 - GARANZIE

- Art. 1 Oggetto della copertura
  - a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti
  - b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
  - c) Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione
  - d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
  - e) Spese peritali
  - f) Acqua condotta - Spese ricerca guasto
  - g) Ricorso terzi e locatari
  - h) Perdita pigioni
  - i) Ricostruzione archivi
  - j) Danni a lastre e cristalli
  - k) Merci in refrigerazione
- Art. 2 Esclusioni
- Art. 3 Enti esclusi dall'assicurazione
- Art. 4 Delimitazioni di garanzia
  - a) Eventi atmosferici
  - b) Sovraccarico neve
  - c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
  - d) Eventi sociopolitici - Terrorismo
  - e) Terremoto
  - f) Furto, rapina e portavalori
    - f.1) Portavalori

- f.2) Furto
  - f.3) Guasti cagionati dai ladri
  - f.4) Furto con destrezza
  - f.5) Furto dei dipendenti
  - f.6) Rapina
  - g) Primo rischio assoluto
  - h) Reintegro Automatico
  - i) Fenomeno elettrico
  - j) Crollo e collasso strutturale
  - k) Dispersione liquidi
- Art. 5 Titolarietà dei diritti nascenti della polizza
- Art. 6 Ispezione delle cose assicurate
- Art. 7 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 8 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 9 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 10 Mandato dei periti
- Art. 11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 12 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
- Art. 13 Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 14 Pagamento dell'indennizzo

#### **SEZIONE 4 - ULTERIORI GARANZIE**

- Art. 1 Modifiche e trasformazioni
- Art. 2 Diminuzione dei valori assicurati
- Art. 3 Rinuncia al diritto di surrogazione
- Art. 4 Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi
- Art. 5 Anticipo indennizzi
- Art. 6 Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
- Art. 7 Cose particolari
- Art. 8 Indennizzo separato per ciascuna partita
- Art. 9 Operazioni peritali
- Art. 10 Recuperi
- Art. 11 Enti presso terzi
- Art. 12 Spese di collaudo
- Art. 13 Coppie o serie
- Art. 14 Impiego mobile
- Art. 15 Maggiori costi
- Art. 16 Programmi in licenza d'uso
- Art. 17 Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – Valore assicurabile
- Art. 18 Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi enti – Leeway Clause
- Art. 19 Dolo e/o colpa grave
- Art. 20 Differenziale storico - artistico
- Art. 20 a) Clausola di Raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico artistico)

#### **SEZIONE 5 - LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOMME ASSICURATE**

- Art. 1 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art. 2 Somme assicurate
- Art. 3 Riparto di coassicurazione

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

### Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
SOCIETÀ:	l'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
FRANCHIGIA:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato.
SCOPERTO:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
COSE ASSICURATE:	i beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.
SINISTRO/DANNO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
DANNI INDIRETTI:	qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FABBRICATO:	tutti i beni immobili, ad eccezione dei "Fabbricati di interesse storico od artistico" soggetti alla disciplina del D.L. n. 42 del 22.01.2004; A titolo esemplificativo e non limitativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, pertinenze (centrale termica, box, minori dipendenze e simili, ecc.), nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione;</li> <li>• immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004;</li> <li>• affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, tappezzerie, moquettes, mosaici e simili.</li> </ul>

**FABBRICATI DI INTERESSE  
STORICO OD ARTISTICO:**

i fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.

Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Fabbricato" ad eccezione della dicitura:

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

**COMUNICAZIONI:**

tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

**CONTENUTO:**

tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati".

Sono comprese le "Apparecchiature elettroniche" ed i "Valori" come di seguito definiti.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), computer, calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse;
- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, vestiario e biancheria, medicinali, elettrodomestici, viveri e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, escluso quanto oggetto di separata partita all risks "oggetti d'arte";
- merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
- beni in leasing se non assicurati con specifica copertura;
- quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

**APPARECCHIATURE  
ELETTRONICHE:**

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, strumenti topografici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà

di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware, compresi quelli ad impiego mobile semprechè su tali beni non sia presente separata copertura all risks "elettronica".

VALORI:	denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, medaglie, monete, oggetti in genere di metallo prezioso, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
ALLAGAMENTO:	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
AUTOCOMBUSTIONE:	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
FURTO:	impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
RAPINA:	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
FERMENTAZIONE:	trasformazione chimica della materia organica.

## **Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)**

1. La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà o comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
2. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
3. Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.
4. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili, nonché presenza di rivestimenti esterni in lastre di cristallo/vetro.

5. Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.
6. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
7. La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione del rischio, a meno che qualcuna sia stata dolosamente sottaciuta. A parziale deroga di quanto eventualmente previsto nelle dichiarazioni a stampa, il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose assicurate. Resta fermo l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, così come previsto al successivo art. 1 sezione 2.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
3. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
4. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

1. Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c..
2. L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
3. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo.
2. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

### **Art. 4 – Durata del contratto**

1. Il presente contratto avrà durata di trentasei mesi (tre anni) a decorrere dalle ore 24:00 del 30/09/2022 alle ore 24:00 del 30/09/2025 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. È pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.



2. È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale, con preavviso da inviarsi a mezzo PEC con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale (30/09 di ogni anno).

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza naturale di cui al comma 1 o anticipata di cui al comma 2, la durata del contratto potrà essere prorogata a semplice richiesta di I.S.P.E. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stimato in massimo sei mesi. In tal caso, prima della scadenza naturale o anticipata, I.S.P.E. invierà apposita comunicazione a mezzo PEC alla Società e quest'ultima sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti devono essere fatte a mezzo PEC, per il tramite del Broker.

#### **Art. 7 – Oneri fiscali**

Le imposte e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello del luogo in cui ha la sede legale il Contraente.

9

#### **Art. 9 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non regolato o non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

#### **Art. 10 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 11 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

1. La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri definiti senza pagamento, respinti o senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.



La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (tramite foglio elettronico modificabile con completo accesso – tipo Excel).

2. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro trenta giorni dalla richiesta, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

3. L'obbligo di fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale, fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non siano stati definiti.

#### **Art. 12 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

1. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

2. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 13 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Società si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*) e ss.mm.i., a pena di nullità assoluta del futuro contratto.

2. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio affidato. Tutti i movimenti finanziari dovranno avvenire sui predetti conti ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2 dovranno comunicare all'I.S.P.E. gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro la data stabilita per la stipula del contratto. Entro lo stesso termine, dovranno comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Gli stessi soggetti dovranno, inoltre, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, la Società garantisce un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti medesimi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'I.S.P.E. verifica che nei suddetti contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 14 - Coassicurazione e delega (clausola opzionale)**

1. Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, in deroga all'art. 1911 c.c., è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

2. Le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle coassicuratrici dalla Società delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici; l'azione promossa nei confronti della Delegataria, alla quale è attribuita anche la rappresentanza processuale delle altre compagnie mandanti, spiegherà i suoi effetti anche nei confronti delle compagnie deleganti.

3. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

4. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Art. 15 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti dal precedente art. 1 *“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio”* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie e agli scoperti o ai massimali assicurati.

2. L'Amministrazione contraente, entro trenta giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 16 - Clausola di recesso**

1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi del precedente art. 15 *“Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali”*, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione, con decorrenza dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 del citato art. 15 presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di novanta giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al precedente art. 11 sui sinistri riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

### Art. 17 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 15 "*Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali*" e 16 "*Clausola di recesso*" e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 16 dalla ricezione della dichiarazione medesima.

### Art. 18 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara che la gestione del presente contratto è affidata a ....., con sede legale in ....., iscritta al RUI – Sezione B – con il n. ...., Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

2. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il suindicato Broker. In particolare:

- a) il Broker provvederà alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimarrà in vigore; è pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker;
- b) qualora la Società intenda procedere ad ispezioni o accertamenti presso il Contraente inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa essere presente;
- c) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società;
- d) la Società provvederà all'emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro trenta giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker; provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza, al Broker; alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti;
- e) in caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento;
- f) il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente al Broker con effetto liberatorio per il Contraente stesso, ai sensi dell'art. 1901 c.c.. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo PEC, raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal sistema, dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. La Società delegataria e ogni eventuale società coassicuratrice delegano, quindi, esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- g) le somme incassate dal Broker verranno da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso, fermi restando i termini temporali della copertura; all'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile

- riepilogativa della disposizione effettuata; sono fatti i diversi accordi tra Broker e Società circa la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi;
- h) la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, è curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato; il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato); la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione;
- i) l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

## SEZIONE 3 – GARANZIE

### Art. 1 – Oggetto della copertura

#### a) **Danni materiali, perdite e/o deterioramenti**

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi e/o a qualsiasi titolo detenute, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

#### b) **Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 5 sotto la voce "Demolizione e sgombero", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro – anche se considerati "tossici e nocivi" o "rifiuti speciali" – inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### c) **Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione**

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. 13 della Sezione 3 "*Limite massimo dell'indennizzo*", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

#### d) **Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, progettisti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "*Onorari di architetti, professionisti e consulenti*".



### **e) Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 della Sezione 5 sotto la voce "*Spese peritali*".

### **f) Acqua Condotta - Spese ricerca guasto**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti in genere (idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, ecc.) pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza oltre al danno arrecato anche:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 della Sezione 5 sotto la voce "*Spese ricerca guasto*".

### **g) Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e locatari" e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Sono considerati terzi le Società le quali, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c..

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

### **h) Perdita pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito e senza applicazione della regola

proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "Perdita pigioni".

#### **i) Ricostruzione archivi**

La Società risponde fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "Ricostruzione archivi" e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c., dei danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva, nonché del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, modelli, stampi, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

#### **j) Danni a lastre e cristalli**

La Società risponde nel limite previsto nell'apposita scheda all'art. 1 sezione 5 sotto la voce "Lastre e cristalli", dei danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre e cristalli con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Devono intendersi esclusi i danni da fenomeni atmosferici nonché verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

#### **k) Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti ai beni in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

1. ad eventi garantiti in polizza;
2. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di

produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 24 ore, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telexscritto urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

## Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 c.c.) a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- f) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; causati da o dovuti a:

- g) dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato;
- h) guasti meccanici propri del macchinario e delle attrezzature, rotture o guasti meccanici, anormale funzionamento e guasti alle apparecchiature elettroniche avvenuti senza concorso di cause esterne;
- i) graduale deterioramento, logorio, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, fermentazione, usura, infiltrazione, animali o vegetali in genere, muffe e funghi, montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
- j) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
- k) frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, smarrimento, saccheggio, ammanchi, malversazione e loro tentativi, misteriosa sparizione;
- l) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- n) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

- o) assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- p) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione";
- q) fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- r) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- s) perdite di mercato, danni di natura estetica;
- t) errata manovra;
- u) difetti non noti all'Assicurato, ai suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- v) virus informatici di qualsiasi tipo.

### **Art. 3 – Enti esclusi dall'assicurazione**

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
3. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
4. aeromobili e natanti;
5. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
6. automezzi iscritti al P.R.A.;
7. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.

18

### **Art. 4 – Delimitazioni di garanzia**

#### **a) Eventi atmosferici**

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
- macchinari e merci posti all'aperto non per normale destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Relativamente ai danni causati da grandine e neve devono intendersi inclusi quelli subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 sezione 5 sotto la voce "Eventi atmosferici" e "Grandine su fragili".

#### **b) Sovraccarico neve**

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati a fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 della Sezione 5 sotto la voce "*Sovraccarico neve*".

#### **c) Inondazione – Alluvione - Allagamento**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere e mareggiate, anche se tali eventi sono causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno,
- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali diretti e consequenziali causati da maremoto.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 della Sezione 5 sotto la voce "*Inondazione, Alluvione, Allagamento*".

#### **d) Eventi sociopolitici - Terrorismo**

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo – intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte – atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Sono comunque esclusi i danni causati dall'utilizzo di materiale chimico e/o biologico usato per compiere un atto di terrorismo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 sezione 5 sotto la voce "Eventi sociopolitici" e "Terrorismo".

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

#### **e) Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni :

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 della Sezione 5 sotto la voce "Terremoto".

#### **f) Furto, rapina e portavalori**

##### **f.1) Portavalori**

In deroga all'art. 2 "Esclusioni", lett. f), della Sezione 3, si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro, carte valori, titoli di credito e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto a seguito di strappo di mano o di dosso dei valori medesimi;
- rapina;

commessi su un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70, privo di menomazioni).

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

### **f.2) Furto**

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunistico, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle struttura dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Resta espressamente convenuto tra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quanto sopra riportato la Società corrisponderà all'Assicurato un importo pari all'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la rapina, alla condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 15%).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Relativamente al Contenuto (escluso Valori) e limitatamente agli enti che per destinazione ed uso possono stare all'aperto, la garanzia è operante purché siano posti in aree dotate di recinzione ed alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite di indennizzo annuo, non reintegrabile, pari a € 10.000,00 e con applicazione di una franchigia assoluta di € 2.500,00 per sinistro.

Si intendono esclusi “qualsiasi danno da imbrattamento muri” e “furto di rame, grondaie e/o pluviali e gli eventuali danni arrecati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto”.

### **f.3) Guasti cagionati da ladri**

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate, ancorché derivanti da atto vandalico, si precisa che si intendono assicurati anche i guasti ai fissi e gli infissi per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Relativamente ai guasti cagionati dai ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'art.1 sezione 5 sotto la voce “Guasti cagionati da ladri”.

### **f.4) Furto con destrezza**

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata, nel limite stabilito all'art.1 sezione 5 sotto la voce “Furto con destrezza”.

### **f.5) Furto dei dipendenti**

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

### **f.6) Rapina**

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia pari ad € 200,00.

Le garanzie “Furto, rapina, portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'art.1 sezione 5 sotto le specifiche voci.

### **g) Primo Rischio Assoluto**

L'Assicurazione per quanto concerne la sezione f) Furto, rapina e portavalori, deve intendersi prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

### **h) Reintegro automatico**

Limitatamente a quanto indicato alla sezione f) Furto, rapina e portavalori, la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza dei sottolimiti di risarcimento assicurati.

L'Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo, sulla base dei seguenti tassi:

<b>h.1</b> Furto / Rapina:	15 ‰ lordo
<b>h.2</b> Portavalori:	20 ‰ lordo
<b>h.3</b> Valori:	25 ‰ lordo

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, il sottolimito inizialmente assicurato.

#### **i) Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita "Contenuto", per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "*Fenomeno elettrico*".

#### **j) Crollo e collasso strutturale**

La garanzia si intende prestata per i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di crollo e collasso strutturale conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "*Crollo e collasso strutturale*".

#### **k) Dispersione liquidi**

La garanzia comprende:

- 1) i danni di dispersione dei liquidi da impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, contenitori, tubazioni, raccordi e simili, anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole, alimentazioni ed accessori;
- 2) i danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido è fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;

avvenuti in conseguenza di:

- I) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;
- II) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con eventuale polizza di riferimento;
- III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a corrosione o usura, nonché dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Le spese sostenute per la ricerca dell'eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "*Dispersione liquidi*".

### **Art. 5 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza**

1. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
2. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari

all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 6 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

1. In caso di sinistro il “Servizio Competente” del Contraente deve:
  - fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società a termini dell'art. 1914 c.c.;
  - entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
2. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..
3. Il “Servizio Competente” deve altresì:
  - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
  - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
  - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
4. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

#### **Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno**

1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
  - a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
  - b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
2. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
3. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

4. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
5. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

#### **Art. 10 – Mandato dei periti**

1. I periti devono:
  - a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
  - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 7;
  - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
  - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente art. 9, co. 1, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
4. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
5. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art. 11 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

1. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
  - I - Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
  - II - Contenuto: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
2. L'ammontare del danno si determina:
  - per i Fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
  - per il Contenuto: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.



3. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

**Art. 12 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**

1. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

2. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

**Art. 13 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 14 – Pagamento dell'indennizzo**

1. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

2. Altresì l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta – purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

## SEZIONE 4 - ULTERIORI GARANZIE

### **Art. 1 – Modifiche e trasformazioni**

1. Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
2. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

### **Art. 2 – Diminuzione dei valori assicurati**

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

### **Art. 3 – Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

### **Art. 4 – Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi**

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

27

### **Art. 5 – Anticipo indennizzi**

1. Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 100.000,00 (centomila) l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di € 1.000.000,00 - dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.
2. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **Art. 6 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 11 "*Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*" della Sezione 3, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità

- complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 12 sezione 3 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
    - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
    - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
    - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
  3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
  4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
  5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6, e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
  6. è data facoltà all'Assicurato di:
    - a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
    - b) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie,
    - c) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato a parità di prestazioni/rendimento;
    - d) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) e b).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

### **Art. 7 – Cose particolari**

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sottoindicati beni:

- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della sezione 5 sotto la voce "Cose particolari".

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento - documenti rappresentativi di credito e carte valori - la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche e/o volumi costituenti il patrimonio librario, collezioni in genere, cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004 e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art.1 sezione 5 sotto la voce "Cose particolari"; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

### **Art. 8 – Indennizzo separato per ciascuna partita**

1. Si conviene fra le Parti che in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
2. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
3. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

### **Art. 9 – Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

### **Art. 10 – Recuperi**

1. Limitatamente ai casi di furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
2. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
3. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

### **Art. 11 – Enti presso terzi**

1. Si prende atto tra le Parti che gli enti di cui alla partita Contenuto possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, etc..

2. Fermo quanto previsto dall'art. 13 "*Limite massimo dell'indennizzo*" della Sezione 3, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "*Enti presso terzi*".

#### **Art. 12 – Spese di collaudo**

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

#### **Art. 13 – Coppie o serie**

1. In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

2. Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

#### **Art. 14 - Impiego mobile**

1. Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

2. Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00 l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

3. Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

4. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "*Impiego mobile*".

#### **Art. 15 – Maggiori costi**

1. La Società, in deroga dell'Art. 2 "Esclusioni", lettera I), della Sezione 3, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite stabilito all'art. 1 della Sezione 5 sotto la voce "Maggiori costi", delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo per il proseguimento dell'attività.

2. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

3. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

4. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

5. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 12 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" della Sezione 3.

#### **Art. 16 – Programmi in licenza d'uso**

1. Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

2. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

#### **Art. 17 – Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – Valore assicurabile**

1. Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", in deroga a quanto previsto negli artt. 11 "*Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*" della Sezione 3 e 6 "*Valore a nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)*" della Sezione 4, la determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

2. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

3. Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

#### **Art. 18 – Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi enti – Leeway Clause**

1. Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'art. 6 "*Valore a Nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)*" della Sezione 4, la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

2. La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.
3. La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 120 (centoventi) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.
4. Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%. La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
5. I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

#### **Art. 19 – Dolo e/o colpa grave**

1. A parziale deroga dell'art. 2 “*Esclusioni*”, lett. g), della Sezione 3, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
  - colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
  - colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
2. Sono pertanto esclusi i soli danni determinati da dolo dell'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 20 – Differenziale storico-artistico**

1. Nella somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
2. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
3. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
4. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

#### **Art. 20 a) – Clausola di Raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico artistico)**

1. Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita 1.2 “Fabbricati di interesse storico artistico”, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere

gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

2. Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio al riguardo.

## SEZIONE 5 - LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOMME ASSICURATE

### Art. 1– Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Salvo quanto previsto nella tabella che segue per le singole garanzie, per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato l'importo di € \_\_\_\_\_ da considerarsi quale "franchigia frontale".

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Demolizione e sgombero	€ 250.000,00	Nessuno
Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione	€ 50.000,00	Nessuno
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti	€ 30.000,00	Nessuno
Spese peritali	3% del danno indennizzato a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00 (per sinistro ed anno)	Nessuno
Acqua Condotta - Spese ricerca guasto	€ 100.000,00	€ 500,00
Perdita pigioni	€ 100.000,00 Tale garanzia viene prestata per un massimo di 12 mesi	Nessuno
Ricostruzione archivi	€ 5.000,00 per singolo supporto danneggiato con il massimo di € 25.000,00 (per sinistro ed anno)	Nessuno
Lastre e cristalli	€ 30.000,00 con il limite di € 3.000,00 per singola lastra	€ 250,00
Eventi atmosferici	70% del valore della singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per singola ubicazione
Grandine su fragili	€ 25.000,00	€ 1.500,00
Sovraccarico Neve	50% del valore della singola ubicazione con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per singola ubicazione
Inondazione, alluvione, allagamento	50% della somma assicurata per ubicazione con limite massimo di 2.000.000,00 (per sinistro ed anno)	Scoperto 10% con il minimo di € _____,00 per singola ubicazione e relativo contenuto
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate.	Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00
Terrorismo	40% del valore della singola ubicazione e contenuto con il massimo indennizzo di € 5.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Terremoto	per ciascuna ubicazione 50% del relativo valore, col limite massimo di 2.000.000,00 (per sinistro ed anno)	Scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto
Furto / rapina	Vedere sottolimito assicurato	Nessuno - elevata a scoperto 10% minimo euro 2.500 per insufficienza dei mezzi di chiusura
Portavalori	Vedere sottolimito assicurato	€ 500,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 50.000,00	€ 1.000,00
Furto con destrezza	€ 2.500,00 per singolo sinistro con il massimo di € 15.000,00 per anno	€ 1.000,00
Fenomeno elettrico	€ 20.000,00	€ 500,00
Dispersione liquidi	€ 100.000,00	€ 500,00
Crollo e collasso strutturale	€ _____,00	€ 10.000,00
Cose Particolari	- Per quanto concerne la voce "valori": vedere sottolimito assicurato; - per quanto concerne la voce "Quadri, dipinti, ecc.": € 260.000,00 con il limite di € 26.000,00 per singolo oggetto	€ 500,00 solo per "Quadri, dipinti, ecc."

Enti presso terzi	€ 50.000,00	€ 250,00
Impiego mobile	€ 30.000,00	Scoperto del 25% con il minimo di € 250,00
Programmi in licenza d'uso	€10.000,00 per sinistro	Nessuno
Merci in refrigerazione	€ 10.000,00	€ 250,00
Maggiori costi	€ 250.000,00	Nessuno
Differenziale storico - artistico	€ 250.000,00	Nessuno

### Art. 2 – Somme assicurate

<i>Partita</i>	<i>Somma assicurata</i>	<i>Tasso % lordo</i>	<i>Premio annuo lordo</i>
1) Fabbricati	€ 15.418.098,25	_____	€ _____
1.2) Fabbricati di interesse storico artistico <b>esenti da imposte ex L.28.02.1983 n.53</b>	€ 2.239.259,00	_____	€ _____
2) Contenuto in genere	€ 937.000,00	_____	€ _____
3) Ricorso terzi	€ 1.000.000,00	_____	€ _____

Sotto limite per Furto / Rapina	€	50.000,00
Sotto limite per Valori	€	10.000,00
Sotto limite per Portavalori	€	10.000,00

35

Indicazione del tasso imponibile "Terrorismo" ..... %  
(ricompreso nel tasso lordo suesposto)

### Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto*)			
<i>N.</i>	<i>Impresa di Assicurazioni</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Quota di ritenzione</i>
1			%
2			%
3			%

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - Sezione II - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
- Art. 4 - Sezione II - Durata del contratto
- Art. 8 - Sezione II - Foro competente
- Art. 11 - Sezione II - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
- Art. 12 - Sezione II - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
- Art. 13 - Sezione II - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge 136/2010
- Art. 14 - Sezione II - Coassicurazione e Delega
- Art. 2 - Sezione III - Esclusioni
- Art. 7 - Sezione III - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 8 - Sezione III - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 9 - Sezione III - Procedura per la valutazione del danno

**IL CONTRAENTE**

---

**LA SOCIETA'**

---

**Esclusione OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli (Assicuratori) (Riassicuratori), la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

36

---

**Malattie Trasmissibili**

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora il danno derivi direttamente o indirettamente da malattie trasmissibili.

**IL CONTRAENTE**

---

**LA SOCIETA'**

---



<b>SCHEMA DI COPERTURA</b> Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione	
<b>CONTRAENTE/ASSICURATO</b>	<b>I.S.P.E. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</b>
<b>DURATA CONTRATTUALE</b>	Dalle ore 24:00 del 30/09/2022 Alle ore 24:00 del 30/09/2025
<b>INCENDIO E RISCHI ACCESSORI</b>	
<b>UBIZIAZIONE DEL RISCHIO</b>	Beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'Assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti del Contraente.
<b>SOMME ASSICURATE</b>	Partita fabbricati: € 17.657.357,25 Partita contenuto: € 937.000,00 Ricorso Terzi : € 1.000.000,00
<b>TASSO LORDO</b>	Partita Fabbricati : ..... Partita Contenuto: ..... Ricorso Terzi:.....
<b>FRAZIONAMENTO</b>	ANNUALE
<b>PREMIO ANNUO LORDO</b>	€ .....

 IL CONTRAENTE  
 \_\_\_\_\_

 LA SOCIETA'  
 \_\_\_\_\_